COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 26 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2022.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO FABIO ROSSI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Р	А
1	ROSSI FABIO	SI	
2	RAINERI UMBERTO	SI	
3	DAVINI ANDREA	SI	
4	MIGNONI ORESTE	SI	
5	LAUDICINA CHRISTIAN	SI	
6	CONTI JACOPO		SI
7	BARBIERI FRANCESCO	SI	
8	GARNIERI GIULIA	SI	
9	ALBERTONI ELISA		SI
10	PELLEGRI ANGELO		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ROSELLA MOSTI.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la delibera dell'ARERA n.363/2021 del 03/08/2021 relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la determinazione ARERA n.2/2021 del 04/11/2021 relativa all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffa del servizio integrato rifiuti approvata con deliberazione n.363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 16/03/2022;

Premesso che i Comuni approvano le tariffe sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro , per l'anno 2022, il 30/04/2022, rendendo possibile l'effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato , in occasione della prima variazione utile. Tale norma è stata confermata dalla legge di conversione 21/05/2021 n.69 e successivamente con il D.L. AIUTI n. 50 del 17.05.2022 il termine ultimo per il 2022 è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2022;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di CINGIA DE' BOTTI non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono in capo al Comune;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che con precedente atto C.C. n.23/2022 è stata approvata l'individuazione della gestione del servizio rifiuti nello Schema Regolatorio I;

Dato atto che con precedente atto C.C. n. 24/2022 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARIP per adeguarlo alla scelta dell'Amministrazione di affidare la gestione e la riscossione alla Casalasca Servizi SPA di Casalmaggiore;

Dato atto che con precedente delibera C.C. n. 25/2022 è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 ARERA il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti il quale espone per l'anno 2022 un costo da coprire con le tariffe TARI di €.174.868.00;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- acconto 70% del dovuto: rata unica 31/07 o due rate 31/07 e 15/09;
- saldo, con calcolo puntuale: 28/02/2023.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: a carico delle utenze domestiche 78.65% e delle utenze non domestiche 21.35%;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (prorogato al 16/11/2020 per il 2020 dal D.L.n.34/2020 convertito L.n.77/2020) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (prorogato al 16/11/2020 per il 2020 dal D.L. n.34/2020 convertito L.77/2020) si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia con deliberazione n.154 del 11/10/2021 per il triennio 2022/2024, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevole n.07, contrari n.0 ed astenuti n.0 resi nei modi e forme di legge;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, le tariffe relative alla TARIP 2022 cosi' come riportate nell'**ALLEGATO A** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale:
- 3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti pari a €.123.934,00 trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2021 che saranno adeguati in base a quanto stabilito con il seguente atto;

- 4) di dare atto che alle tariffe TARIP deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - acconto 70% del dovuto : rata unica 31/07 o due rate 31/07 e 15/09;
 - saldo, con calcolo puntuale: 28/02/2023.
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento entro il 14 ottobre del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, nonché entro 30 gg all'ARERA ai sensi dell'art.6 della deliberazione ARERA 443/2019 e secondo l'art.3, comma 3.1, della deliberazione ARERA 493/2020;
- 7) di trasmette copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tributi e al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Casalasca servizi Spa di Casalmaggiore per i provvedimenti di competenza;
- 8) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente"

Successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,

Con voti favorevole n.07, contrari n.0 ed astenuti n.0 resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare, presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 31/05/2022

OGGETTO:							
APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2022. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA							
Cingia de' Botti, 27.05.2022	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	F.TO ANNA MANINI						
PARERE DI R	EGOLARITA' CONTABILE						
	ntabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U D.Lgs. 18 precede è conforme alle norme legislative e tecniche che						
Cingia de' Botti, 27.05.2022	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI						
	F.TO GIULIA BASTELLI						

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

TARI - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2022**

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Parte fissa a **Numero Componenti** Parte variabile ma. 52,32310 € 0,37329 € 1 componente 0.43550 € 80,49708 € 2 componenti € 0.47994 € 104,64620 3 componenti 4 componenti € 0,51550 € 120,74562 144,89474 0.55105 € 5 componenti € 6 o più componenti € 0,57771 € 165.01901 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mg. effettivo Parte fissa **Attività** Parte variabile 0,20876 € 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,25004 € 2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,36974 € 0,44346 € 0,25404 € 0,30556 3 Stabilimenti balneari € **4** Esposizioni, autosaloni € 0,21631 € 0,26107 5 Alberghi con ristorante € 0,60366 € 0,72512 **6** Alberghi senza ristorante € 0,55083 0,45777 | € 7 Case di cura e di riposo € 0,50305 € 0,60230 € 8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56844 | € 0.68394 9 Banche ed istituti di credito € 0,29177 € 0,35153 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,55838 € 0,67070 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,65145 € 0,78138 12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere € 0,52317 € 0,62510 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,52317 € 0,62621 14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,33704 | € 0,40448 **15** Attività artigianali di produzione di beni specifici € 0,54832 € 0,65599 **16** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,21737 € 1,45906 € **17** Bar, caffè, pasticcerie 1,00609 € € 1,17666 **18** Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,70427 € € 0.86779 19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,04382 | € 1,25021 **20** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,52423 | € 1,82824 21 Discoteche, night club 0,67408 € 0,80932 €

ZONA TARIFFARIA GERMANI	€	1,39766	€	2,36302
TARIFFE A CONFERIMENTO				

€

€/Kq.

0,21000

A Conferimento Rifiuti Indifferenziati

Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **10/06/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/06/2022 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 10/06/2022 IL RESPONSABILE DI AREA

DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **31/05/2022**.

Data: 20/06/2022 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **20/06/2022**.

Data: 20/06/2022 IL RESPONSABILE DI AREA

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA